



COMUNE DI BAGNOLI IRPINO

C.A.P. 83043 - PROVINCIA DI AVELLINO

Deliberazione originale del Consiglio Comunale

| | |
|--|--|
| <i>N. 5 del Reg.</i> <i>Data 13-04-2016</i> | OGGETTO: IUC (Imposta unica comunale) - componente TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2016 |
|--|--|

L'anno **duemilasedici**, il giorno **tredecim**, del mese di **aprile** alle ore **18:05**, nella sala delle adunanze del palazzo municipale, alla Prima convocazione Straordinaria, partecipata ai Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

| CONSIGLIO | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| NIGRO FILIPPO | Presente | CHIEFFO CARMINE | Presente |
| VIVOLO MARIA | Assente | DELL'ANGELO ROCCO | Presente |
| VIVOLO GIUSEPPE | Presente | CHIEFFO ANIELLO | Presente |
| IULIANO DOMENICO | Presente | DI MAURO DARIO | Presente |

presenti n. 7

assenti n. 1

| | |
|----------------------------|------------|
| Assessore esterno | P/A |
| LEPORE GRAZIA MARIA | P |

Assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa CARMEN PASTORE
presiede l'adunanza il SINDACO Dott. FILIPPO NIGRO il quale, riconosciuta la legalità, invita il Consiglio a discutere l'argomento suindicato in seduta *Pubblica*

Il Sindaco riferisce che per quanto riguarda la TASI - taxa sui servizi indivisibili - la novità più importante è che la legge di stabilità ha previsto l'esclusione da questa TASSA delle abitazioni principali. Questa scelta era già stata effettuata da questa Amministrazione che, piuttosto che avere maggiori margini di spesa, aveva scelto di non far pagare ai contribuenti la TASI sulla prima casa.

Come avevamo sperato, il governo ci ha riconosciuto, nel fondo di solidarietà, tutto l'introito che si prevede di incassare ad aliquota base dalla TASI sulla prima casa. Questo trasferimento, che viene effettuato dallo Stato in favore di tutti i comuni, ci consentirà di affrontare altre minori entrate sia per riduzione di trasferimenti statale che derivanti dal bilancio comunale.

Viene confermata la TASI su tutti gli altri immobili e categorie catastali previste dalla legge, però ad aliquota BASE, pari all'1 per mille. Ricordiamo che altri comuni della provincia avevano già dalla prima introduzione deliberato l'aliquota massima pari al 2,5 per mille.

Paradossalmente, sottolinea il Sindaco, era migliore la situazione finanziaria dello scorso anno in quanto l'importo non incassato per TASI risultava inferiore al taglio dei trasferimenti erariali disposto per l'esercizio corrente. In questo la risposta al consigliere Di Mauro in ordine al mancato utilizzo delle entrate dei tagli boschivi per disporre ulteriori riduzioni dei tributi locali.

Il consigliere Di Mauro insiste sulla circostanza che risultano in programma un numero considerevoli di tagli boschivi e per la detta ragione era possibile destinare una quota dei proventi alla riduzione tariffaria.

Interviene il Vicesindaco per evidenziare come i procedimenti risultino in corso e non è detto che si concludano nel corrente esercizio e che tutte le risorse possano essere imputate al corrente esercizio. Tanto è confermato dal Sindaco che non esclude che parte dei proventi dei tagli in programma potranno realizzarsi solo nel 2017.

Il Sindaco invita al voto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 28.08.2014 è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30.07.2015 si è proceduto a determinare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015;

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile»

sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO che con le delibere consiliari n. . 29 del 28.08.2014 e n. 23 del 30.07.2015 sono state determinate le aliquote e detrazioni relative alla TASI, rispettivamente per gli anni 2014 e 2015, determinando per entrambe le annualità le seguenti aliquote:

| | | |
|---|---|----------------|
| 1 | REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni | 1,00 per mille |
| 2 | Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze | ZERO |
| 3 | Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (categorie catastali A/1-A/8-A/9) | 1,00 per mille |
| 4 | Immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi | 1,00 per mille |
| 5 | Aree fabbricabili | 1,00 per mille |
| 6 | fabbricati rurali ad uso strumentale | 1,00 per mille |

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2016 la medesima aliquota TASI deliberata per l'anno 2015, per le **fattispecie diverse dalle abitazioni principali, ad eccezione delle categorie catastali A/1-A/8-A/9**, in particolare confermando un'aliquota pari all' **"1 per mille"** per tutte le fattispecie soggette, secondo la normativa vigente per la TASI;

RILEVATO che in base all'art. 55 del regolamento comunale IUC il tributo è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali da individuarsi da parte del Consiglio comunale, i cui costi da prevedersi per l'anno 2016, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, possono stimarsi come di seguito riportati:

| Servizio | Voci di costo | Importo previsto 2016 |
|---|--------------------------------|-----------------------|
| SERVIZI INDIVISIBILI | COSTI | |
| Servizio anagrafe, stato civile | Di esercizio | 68.228,50 |
| Servizio di polizia locale | Di esercizio | 238.704,14 |
| Servizi correlati alla viabilità ed infrastrutture stradali | Di esercizio e di investimento | 277.923,61 |
| Servizi di protezione civile | Di esercizio | 1.032,92 |
| | Totale | 585.889,17 |

PRESO ATTO che nel bilancio di previsione finanziario 2016/2018 sarà previsto uno stanziamento di entrata relativo alla TASI, quale gettito complessivo del tributo **fattispecie diverse dalle abitazioni principali, ad eccezione delle categorie catastali A/1-A/8-A/9**, come per il 2015 ammontante ad €**87.328,00**, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati nella percentuale del 13,03%, così determinata:

| | |
|--|--------------|
| Gettito complessivo stimato TASI (A) | € 87.328,00 |
| Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B) | € 585.889,17 |
| Differenza (B-A) | € 498.561,17 |
| Percentuale di finanziamento dei costi | 14,90% |

Visto l'articolo 9-bis del D.L. 28/03/2014 n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014 n.80 che dispone:

- 1. *All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: "l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti" fino a: "non risulti locata" sono soppresse e dopo l'ottavo periodo e' inserito il seguente: "A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".*
- 2. *Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.*

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;*

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 01 marzo 2016, con il quale, il termine per la deliberazione del **Bilancio di Previsione per l'anno 2016** da parte dei Comuni è stato ulteriormente **differito al 30 aprile 2016;**

Visto l'allegato parere favorevole reso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) n° 7 T.U. D. Lgs. n° 267/2000;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

VISTI:

- l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 28.12.2015, n. 208;

Con n.5 voti favorevoli e n. 2 contrari (Chieffo Aniello e Dario di Mauro)

DELIBERA

DELIBERA DI CONSIGLIO n.5 del 13-04-2016 COMUNE DI BAGNOLI IRPINO

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI DETERMINARE per l'anno 2016 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 *"ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»"*;
 confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l'annualità 2015, come di seguito riportate:

| | | |
|---|---|----------------|
| 1 | REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni | 1,00 per mille |
| 2 | Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze solo per le categorie catastali A/1-A/8-A/9 | 1,00 per mille |
| 3 | Immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi | 1,00 per mille |
| 4 | Aree fabbricabili | 1,00 per mille |
| 5 | fabbricati rurali ad uso strumentale | 1,00 per mille |

3. Dare atto che non sono state introdotte detrazioni d'imposta per il medesimo anno 2016.
4. Di dare atto che:
 - le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
 - il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, **pari al 14,90%**.
 - per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante il tributo per i servizi indivisibili TASI.
5. Di dare mandato al Responsabile del settore economico-finanziario di procedere, durante l'anno 2016, ad aggiornare il regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante la TASI per adeguarlo alle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016, dando atto che trattasi di novità tutte di carattere obbligatorio che non necessitano di regolamento aggiornato per la loro immediata applicazione;
6. Di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni.
7. DI PUBBLICARE a mezzo avviso le norme di cui al presente atto al fine di assicurarne la massima diffusione a servizio dei contribuenti, tramite il sito internet del Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Per l'urgenza del seguito in atti;
Con n.5 voti favorevoli e n. 2 contrari (Chieffo Aniello e Dario di Mauro)

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Regolarità tecnica e regolarità e correttezza dell'azione amministrativa

Visto: Favorevole

Data: 24-03-2016

Il Responsabile del servizio
ORIANA DI SUNNO

Regolarità contabile

Visto: Favorevole

Data: 24-03-2016

Il Responsabile del servizio Finanziario
ORIANA DI SUNNO

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE
FILIPPO NIGRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARMEN PASTORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo comune (*Albo Pretorio On-Line*) accessibile al pubblico (*art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69*)

Dalla residenza comunale, li, 19.04.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARMEN PASTORE

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune è divenuta esecutiva per dichiarazione di **immediata eseguibilità**. (*art.134, comma 4 del T.U. n.267/00*).

Dalla residenza comunale, li, 19.04.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARMEN PASTORE
